

**Nota prot. n. P401/4109 sott. 44/C.12 del 28/03/2003**

**Sale consumazione di ristoranti adibite a sale da ballo. - Quesito.**

In relazione al quesito indicato in oggetto, si conferma che l'attività in oggetto è ascrivibile fra quelle indicate all'art. 1, comma 1 lett. e) del D.M. 19 agosto 1996.

Tale decreto per gli impianti di produzione calore rimanda all'applicazione delle specifiche normative di prevenzione incendi.

Pertanto la comunicazione tra il locale cucina e la sala ristorante, adibita saltuariamente a trattenimenti danzanti, deve essere conforme a quanto stabilito dal punto 4.4.2, capoverso 2 del D.M. 12 aprile 1996.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> La comunicazione tra il locale cucina e la sala ristorante, adibita saltuariamente a trattenimenti danzanti, non è necessario che avvenga tramite disimpegno REI aerato avente le caratteristiche indicate al punto 4.2.5 b) del D.M. 12 aprile 1996. Per tali locali, compresi all'art. 1, co. 1 lett. e) del D.M. 19 agosto 1996 (locali di trattenimento...), l'accesso al locale cucina può avvenire direttamente dal locale consumazione pasti, tramite porte larghe almeno 0,90 m di caratteristiche almeno REI 60 per portate termiche superiori a 116 kW e REI 30 negli altri casi, dotate di dispositivo di autochiusura anche del tipo normalmente aperto purché asservito ad un sistema di rivelazione incendi.